



Istituto Comprensivo Statale N. 6 "Cosmè Tura"
Via Montefiorino, 32 - Ferrara - ☎ 0532.464544 - fax 0532463294
<https://www.cosmetura.edu.it/> - E_mail: feic80000d@istruzione.it

LESS
IS
MORE

Allegato B

Regolamento di disciplina degli alunni per la scuola secondaria

(ART. 4 D.P.R 24 Giugno 1998, n. 249, ART. 3 D.P.R 21 Novembre 2007, n. 235
e nota MIUR 3602 del 31/07/2008)



Approvato dal Consiglio di Istituto in data 21/05/2019
Integrazione del Consiglio di Istituto del 31/08/2020



Istituto Comprensivo Statale N. 6 "Cosmè Tura"
Via Montefiorino, 32 - Ferrara - ☎ 0532.464544 - fax 0532463294
<https://www.cosmetura.edu.it/> - E_mail: feic80000d@istruzione.it

LESS
IS
MORE

Regolamento di disciplina degli alunni per la scuola secondaria

(ART. 4 D.P.R 24 Giugno 1998, n. 249, ART. 3 D.P.R 21 Novembre 2007, n. 235 e nota MIUR)

Principi Generali.

Premessa

L'art. 4 del DPR n. 248/1998, come modificato dal DPR n. 235/2007 stabilisce quanto segue:

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.



Istituto Comprensivo Statale N. 6 "Cosmè Tura"
Via Montefiorino, 32 - Ferrara - ☎ 0532.464544 - fax 0532463294
<https://www.cosmetura.edu.it/> - E_mail: feic80000d@istruzione.it

LESS
IS
MORE

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del D.P.R. 24/6/98, n.249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), che si riportano:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

ART. 1

Il presente regolamento, tenuto conto della specificità del contesto elenca i comportamenti sanzionabili, individua le relative sanzioni, indica gli organi competenti ad erogarle e le procedure da seguire, come previsto dalla nota 3602 del 31/07/2008.

ART. 2

Comportamenti sanzionabili-sanzioni disciplinari-organi competenti ad erogare la sanzione, sia durante la didattica in presenza che durante la Didattica digitale integrata

COMPORTAMENTI SANZIONABILI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE AD EROGARE LA SANZIONE
1) Ripetersi di ritardi e/o assenze non giustificate	- Annotazione nel registro di classe, - comunicazione scritta sul diario alla famiglia ed eventuale convocazione della medesima.	Docente e/o Dirigente scolastico
2) Disturbo continuato durante le lezioni; 3) mancanze plurime ai doveri di Diligenza (es: falsificazione firme o altri documenti; mancanza materiale didattico, utilizzo telefono cellulare*; tutti gli altri comportamenti esplicitamente non consentiti) 4) violazione alle norme di sicurezza e al regolamento interno di Istituto.	- Annotazione nel registro di classe, comunicazione scritta sul diario alla famiglia ed eventuale convocazione della medesima. - Sanzioni alternative. (Vedi note esplicative) <u>*uso cellulare e/o altri dispositivi, riprese</u> : ritiro, comunicazione e consegna al genitore; <u>recidiva nell'uso, riprese esibite ad altri</u> : convocazione genitore, nota sul registro di classe; <u>riprese immesse nella rete web</u> : ritiro cellulare e cancellazione memoria. Obbligo di provvedere affinché le immagini sul web vengano oscurate; <u>riprese immesse nel web con commenti e immagini offensive e/o oscene</u> : come sopra con aggiunta di tre giorni di sospensione	Docente e/o Consiglio di classe/ equipe sc. primaria Dirigente scolastico

5) Recidiva grave dei comportamenti segnalati al punto 1 e 2, già sanzionati con ammonizione scritta.	- Sospensione dall'attività didattica nella propria classe da 1 a 3 giorni, eventuale attribuzione di compiti specifici e la sorveglianza di docenti di altra classe. - Comunicazione alla famiglia <u>tutte le sospensioni sono convertibili in attività prestate in favore della comunità scolastica</u>	Consiglio di classe/sezione e/o Dirigente scolastico
6) occasionale o non grave danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri	- Annotazione nel registro di classe - Comunicazione sul diario alla famiglia ed eventuale convocazione dei genitori - Risarcimento del danno.	Consiglio di classe / sezione e/o Dirigente scolastico
7) recidivo o grave danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola e/o di altri	- Sospensione dall'attività didattica della propria classe da 1 a 3 giorni, con eventuale attribuzione di compiti specifici e la sorveglianza di docenti di altra classe. - Comunicazione alla famiglia - Risarcimento del danno <u>tutte le sospensioni sono convertibili in attività prestate in favore della comunità scolastica</u>	Consiglio di classe/sezione e/o Dirigente scolastico
8) occasionale e/o non grave episodio di scorrettezza/offesa/molestia verso i componenti di tutta la comunità scolastica 9) occasionale o non grave turpiloquio, aggressività fisica e/o verbale	- Annotazione nel registro di classe, comunicazione scritta sul diario alla famiglia e convocazione della medesima. - Sanzioni alternative (v. note esplicative)	Consiglio di classe/sezione e/o Dirigente scolastico
10) atti di bullismo e di cyber-bullismo (violenza fisica e psicologica, ingiurie, diffamazioni, molestie, minacce, isolamento della vittima)	Convocazione della famiglia e nei casi si configuri violazione delle normative di legge, comunicazione alle autorità competenti Sospensione dall'attività didattica	Consiglio di classe/sezione e/o Dirigente scolastico
11) recidivo e/o grave episodio di scorrettezze/offese/ molestie verso i componenti della comunità scolastica 12) recidivo e/o grave episodio di turpiloquio, aggressività fisica	- Sospensione dall'attività didattica della propria classe fino a 15 giorni, con eventuale attribuzione di compiti specifici e la sorveglianza di docenti di altra sezione - Convocazione della famiglia <u>tutte le sospensioni sono convertibili in attività prestate in favore della comunità scolastica</u>	Consiglio di classe e/o Dirigente scolastico

e/o verbale		
13) Presenza di reati o fatti avvenuti all'interno della scuola o del perimetro scolastico che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e il corretto funzionamento della scuola	- Sospensione dall'attività didattica della propria classe fino a 15 giorni, eventuale attribuzione di compiti specifici e sorveglianza di docenti di altra classe. - Convocazione della famiglia - Allontanamento dalla scuola.	- Consiglio di classe e/o Dirigente scolastico - Consiglio di istituto su proposta del Consiglio di Classe
14) Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie,... etc.), o situazioni che creano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento...);	- Sospensione dall'attività didattica oltre a 15 giorni - Convocazione della famiglia - Allontanamento dalla scuola	Consiglio di istituto

Nella scuola secondaria di primo grado tre annotazioni sul registro di classe relative ai comportamenti sanzionabili sopra riportati porteranno, di norma, alla sospensione per un giorno dall'attività didattica (o provvedimenti alternativi).

Art. 3 - Sanzioni in caso di trasgressione delle norme

In caso di trasgressione delle norme sopra indicate, l'intervento mediatore del docente deve sempre prevedere il coinvolgimento dei soggetti coinvolti e favorire azioni di tipo responsabilizzante.

Nel momento in cui avviene la trasgressione, l'insegnante ha il dovere di intervenire in modo da rendere protagonista l'alunno coinvolto (o gli alunni) nella ricostruzione oggettiva/descrittiva del fatto, nella rilevazione degli effetti prodotti sugli altri e su di sé, nella ricerca di possibili soluzioni per regolarizzare la situazione, nella scelta della soluzione ritenuta più opportuna, nella valutazione degli effetti conseguenti all'applicazione della soluzione prescelta ed, infine, nel concordare eventuali sanzioni.

Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado gli episodi di scorrettezza nei confronti di compagni, di adulti o casi di danneggiamento delle strutture devono essere scritti nel registro di classe in modo sintetico ma chiaro, riportando le modalità e gli alunni coinvolti.

Per una maggiore efficacia è bene comunicare la sanzione anche alla famiglia tramite diario, richiedendo la firma per presa visione e controllandola il giorno successivo. In caso di comportamento scorretto ricorrente bisogna convocare la famiglia e comunicare le azioni inadeguate del figlio, cercando di instaurare un dialogo costruttivo sulla possibile condivisione di strumenti educativi. L'atteggiamento dei docenti, per il loro compito educativo, deve essere propositivo; si deve coinvolgere la famiglia nel percorso formativo poiché solo la stretta collaborazione può dare risultati positivi sulla crescita dei ragazzi. Qualora venissero compiute



Istituto Comprensivo Statale N. 6 "Cosmè Tura"
Via Montefiorino, 32 - Ferrara - ☎ 0532.464544 - fax 0532463294
<https://www.cosmetura.edu.it/> - E_mail: feic80000d@istruzione.it

LESS
IS
MORE

infrazioni molto gravi, il team docente o il consiglio di classe viene convocato per esaminare il caso e per formulare proposte di eventuali provvedimenti da adottare a carico del responsabile o dei responsabili. In questi casi la famiglia deve essere subito informata e coinvolta.

Note esplicative

a) Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengano commesse sia all'interno dell'edificio scolastico e durante le attività curricolari, sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse.

b) Per quanto concerne la recidiva, si prende in considerazione il comportamento dell'alunno globalmente e senza specifici limiti di tempo.

c) Sanzioni alternative

- Assegnazione di compiti aggiuntivi, con comunicazione alla famiglia sul diario scolastico;
- Esclusione temporanea da attività ricreative, agonistiche o sportive, visite guidate e viaggi di istruzione;
- Allontanamento temporaneo (anche di alcune ore) dalla classe per lo svolgimento di attività didattiche sostitutive.

d) Il Consiglio di Classe può prevedere la possibilità di sostituire le sanzioni più gravi, come la sospensione dalle attività didattiche per più di 3 giorni o l'allontanamento dalla scuola, con altri provvedimenti che comprendono la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a scopo sociale, le quali possano utilmente costituire una riparazione e un ammonimento, quali:

- Riordino dei locali e ripristino degli arredi scolastici.
- Riordino della biblioteca, di laboratori e attività similari.

È quindi possibile, sentito il parere del Consiglio di Classe e previo assenso della famiglia dell'alunno, convertire la "sospensione" con un'attività socialmente utile da realizzare presso strutture individuate all'interno della scuola.

Art. 4 - Divieto di utilizzo del cellulare a scuola.

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione è previsto dalla direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 e risponde alla necessità di evitare che l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici diventino un elemento di distrazione sia per chi lo usa, sia per i compagni, configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile.

Al fine di evitare richiami ed eventuali provvedimenti disciplinari, si rammenta che il divieto d'uso dei cellulari a scuola è previsto anche dal D.P.R. n. 249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse), ed è riportato nel Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dalle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Tra i doveri dello studente vi è poi il divieto di "scattare foto o realizzare filmati all'interno dell'aula e della scuola" e di metterli poi in rete (facebook e altro): si precisa che tali comportamenti, oltre a conseguenti sanzioni disciplinari, possono comportare la possibilità



Istituto Comprensivo Statale N. 6 "Cosmè Tura"
Via Montefiorino, 32 - Ferrara - ☎ 0532.464544 - fax 0532463294
<https://www.cosmetura.edu.it/> - E_mail: feic80000d@istruzione.it

LESS
IS
MORE

che la scuola, o la singola persona danneggiata con la pubblicazione della propria immagine sulla rete, decida di sporgere denuncia nei confronti degli autori.

La scuola garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria.

Art. 5 - Norme procedurali

Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione di addebito, così da consentire all'alunno di giustificarsi. Nei casi di ammonizione privata o in classe la contestazione può essere formulata all'istante, anche oralmente.

In caso di allontanamento dalle lezioni essa va annotata sul registro di classe. Il docente è tenuto a registrare anche le giustificazioni addotte dall'alunno.

In caso di ammonimento scritto il dirigente scolastico deve avviare la procedura con la preliminare contestazione di addebiti.

In tutti i casi in cui sia necessario irrogare una sanzione disciplinare con sospensione superiore a 3 giorni, le contestazioni, con l'invito a presentare le giustificazioni, devono essere sottoscritte dal Presidente dell'organo collegiale preposto o dal Dirigente Scolastico. L'alunno può essere accompagnato dal genitore. Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto dall'alunno, che ha la facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.

Dopo la prima fase, volta ad acquisire tutti gli elementi utili alla determinazione conseguente (fase istruttoria e testimoniale), l'organo collegiale si riunisce una seconda volta per votare sulle deliberazioni da adottare.

Il provvedimento deve essere motivato e va comunicato integralmente ai genitori dell'alunno.

Art. 6 - Impugnazioni e ricorsi

1. Contro le sanzioni disciplinari della sospensione oltre 15 giorni è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla ricevuta della comunicazione, ad un apposito **organo di garanzia** interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

Art. 7 - Organo di garanzia interno

Ai sensi del D.P.R. n° 249/98 sarà eletto un organo di garanzia composto da:

- Dirigente di Istituto, che lo presiede
- un docente
- due genitori.

L'organo di garanzia interno decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.



Istituto Comprensivo Statale N. 6 "Cosmè Tura"
Via Montefiorino, 32 - Ferrara - ☎ 0532.464544 - fax 0532463294
<https://www.cosmetura.edu.it/> - E_mail: feic80000d@istruzione.it

LESS
IS
MORE

Art. 8 - Assenze – ritardo – uscita anticipata

La frequenza scolastica è obbligatoria e i genitori sono tenuti a giustificare sempre le assenze dei figli: personalmente nel caso della scuola dell'infanzia; per iscritto, tramite il diario (scuola primaria) o l'apposito libretto (scuola secondaria) che deve essere mostrato dall'alunno al docente di classe in servizio alla prima ora.

I genitori sono tenuti a comunicare assenze prolungate programmate.

I genitori sono tenuti a comunicare, prima della ripresa della frequenza scolastica del figlio, eventuali viaggi o soggiorni in paesi che in quel momento siano a rischio epidemiologico.

Se i docenti rilevano che un alunno si assenta frequentemente per motivi non sempre giustificati in modo adeguato, sono tenuti a contattare i genitori e, in caso di persistenza della situazione, ad avvisare il Dirigente Scolastico.

Qualora si verificassero casi abituali di ritardo, sarà compito dell'insegnante sollecitare una maggiore responsabilità da parte dei genitori. Nel caso di ritardi abituali, o comunque ritenuti assolutamente ingiustificati, l'insegnante provvederà a comunicare ai genitori dell'alunno la situazione e richiederà agli stessi i motivi che sono alla base di tale comportamento.

In nessun caso l'alunno ritardatario può essere rimandato a casa.

Se un alunno deve lasciare la scuola prima della fine delle attività, l'insegnante autorizza l'uscita anticipata dell'alunno solo se viene ritirato personalmente da un genitore o da una persona delegata (comunque conosciuta e maggiorenne) previa dichiarazione scritta con cui si esonera l'amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità oltre l'orario di uscita dell'alunno.

Art. 9 - Patto educativo di corresponsabilità

Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. (c. 5bis del DPR 249/1998).